



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2008

Norme per la casa da gioco di Campione d'Italia

ONOREVOLI SENATORI. - Campione d'Italia, nota *enclave* italiana in terra elvetica, ospita sul proprio territorio la omonima e nota casa da gioco.

Nel corso degli ultimi anni, più volte è stato posto all'attenzione del Parlamento e del Governo il problema del casinò di Campione d'Italia.

Le questioni proposte hanno riguardato, sostanzialmente, i criteri previsti dalla normativa vigente per disciplinare la gestione dei fondi della casa da gioco, con specifico riferimento alla ripartizione dei proventi tra le province di Como e Lecco e lo Stato; la destinazione dei fondi gestiti direttamente dallo Stato; gli effetti negativi derivanti al comune di Campione dall'applicazione della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e della successiva legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativamente alla copertura delle spese di funzionamento del comune; infine, la gestione commissariale del comune di Campione d'Italia.

I criteri di gestione dei fondi della casa da gioco di Campione, originariamente regolati dalla legge 31 ottobre 1973, n. 637, hanno subito nel corso degli anni consistenti modifiche legislative. In particolare, la citata legge n. 449 del 1997 - poi superata dalla legge n. 448 del 1998 - all'articolo 49, comma 14, aveva disposto che i proventi della casa da gioco fossero destinati in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, prevedendo la destinazione delle somme eccedenti per il 50 per cento allo Stato, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco.

Con la medesima disposizione fu inoltre previsto che tali importi, versati direttamente

alle rispettive amministrazioni provinciali, potessero essere utilizzati, d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche.

Al fine di determinare un tetto massimo di ripartizione dei proventi della casa da gioco tra comune, enti e istituzioni nazionali, il Governo inserì, nella manovra finanziaria 1999, di cui alla citata legge n. 448 del 1998, la specifica disposizione di cui all'articolo 31, comma 37, che prevedeva testualmente che «a decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato». Per quanto riguarda la titolarità della conduzione della casa da gioco, il comma 38 dello stesso articolo 31 disponeva che «per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sottoposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti

soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco».

Per effetto delle modifiche apportate alle suddette disposizioni dalla legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448), la ripartizione attuale dei proventi è la seguente: 24 per cento al Ministero dell'interno, 40 per cento alla provincia di Como, 16 per cento alla provincia di Lecco e 20 per cento alla provincia di Varese.

Giova ricordare, ai fini del presente disegno di legge, la particolare condizione geopolitica del comune di Campione d'Italia, il cui territorio, con una popolazione di poco più di duemila abitanti ed una superficie di circa 2,5 chilometri quadrati, è *enclave* in territorio svizzero e quindi esterno alla linea doganale italiana, già ai sensi della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e così come attualmente previsto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. È pertanto interamente escluso dal territorio doganale italiano e soggetto ai dazi ed alle imposte doganali elvetiche.

Tale particolare posizione geografica-economica-politica esclude qualsiasi comparazione con gli altri comuni italiani: l'amministrazione si trova ad operare nell'ambito dell'economia della Confederazione elvetica.

La peculiarità del comune di Campione ha determinato nel tempo, attraverso convenzioni tra l'Italia e la Svizzera o attraverso accordi bilaterali o la prassi consolidata, situazioni particolari relativamente alla moneta (che è il franco svizzero), alle merci, soggette alle imposte svizzere, alla immatricolazione delle auto, all'assistenza sanitaria, alle istituzioni scolastiche, eccetera.

È utile, soprattutto, evidenziare che tutta l'economia del territorio è basata pressoché totalmente sull'attività della casa da gioco: lo stesso comune trae i principali mezzi di finanziamento dalla partecipazione ai proventi del casinò, che annualmente viene assegnata allo Stato ai sensi delle norme sopra richiamate.

Con questi proventi il comune è in grado di far fronte alle numerose esigenze economiche, assistenziali e previdenziali della comunità.

Giova evidenziare che la società di gestione del casinò ha contabilizzato, nell'anno 2006, a titolo di spese di gestione un importo di euro 78.000.000 a fronte di incassi pari complessivamente ad euro 108.000.000.

Negli anni precedenti le spese di gestione si sono assestate mediamente sui 55.000.000 di euro a fronte di incassi oscillanti tra 102.000.000 e 108.000.000 di euro.

Negli ultimi mesi si è assistito a sempre più rilevanti problemi di trasparenza legati alla gestione e al controllo della casa da gioco di Campione d'Italia, con riflessi negativi per l'economia del comune e dell'intero territorio.

Il presente disegno di legge reca disposizioni relative alla privatizzazione della casa da gioco, nel tentativo di fornire una soluzione duratura nel tempo alle problematiche che si sono poste negli ultimi anni e che rischiano, se non affrontate in modo concreto, di penalizzare la sopravvivenza di ogni attività sociale e turistica ad essa collegata.

All'articolo 2 si stabilisce che i proventi vengano ripartiti nella misura del 46 per cento al gestore della società vincitrice dell'asta pubblica, del 38 per cento al comune di Campione d'Italia e nelle restanti misure del 12 per cento alla provincia di Como e del 4 per cento alla provincia di Lecco.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Asta pubblica)

1. È indetta un'asta pubblica a livello europeo per la privatizzazione della casa da gioco di Campione d'Italia.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'affidamento della gestione della casa da gioco mediante procedura di gara aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, da confrontare con il prezzo base indicato e con le altre condizioni poste nel bando di gara, che viene valutata da una commissione nominata ai sensi dell'articolo 84 del predetto codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministro dell'interno provvede, in via sostitutiva, a mezzo di apposito commissario.

Art. 2.

(Proventi)

1. I proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono ripartiti nella misura del 46 per cento al gestore della società vincitrice dell'asta pubblica, del 38 per cento al comune di Campione d'Italia, per garantire il finanziamento del bilancio comunale, te-

nute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo, e nelle restanti misure del 12 per cento alla provincia di Como e del 4 per cento alla provincia di Lecco.

Art. 3.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge 31 ottobre 1973, n. 637;
- b) il comma 14 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- c) i commi 37 e 38 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

